



**ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI**

ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA (1927 - 1977)

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U.

Eretta in Ente Morale il 10/01/1950 (D.P.R. N. 368)

ORGANO UFFICIALE : "RADIO RIVISTA"

## Comitato Regionale Sardegna

### **Art. 1 – Atto costitutivo.**

In Oristano il giorno 18 marzo 1979, secondo quanto prescritto dall'art. 51 dello Statuto Sociale è stato costituito il Comitato Regionale Sardo (C.R.S.), (Alla sua Costituzione partecipano le Sezioni A.R.I. di: Arbatax, Cagliari, Carbonia, Muravera, Nuoro, Olbia, Oristano, Porto Torres, Quartu S. Elena, Sassari, Tempio Pausania, Ciascuna rappresentata da una propria Delegazione) ed approvato dall'Assemblea Generale tenutasi a Bologna il 29 aprile 1979.

Agli effetti dell'atto costitutivo. Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Regione Sardegna e le Sezioni si considerano di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

### **Art. 2 – Sede del Comitato Regionale Sardegna.**

Il Comitato Regionale Sardegna ha Sede Legale presso il domicilio del Presidente pro tempore. A discrezione del C.R.S. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa purché entro l'ambito regionale.

### **Art. 3 – Organi del Comitato Regionale Sardegna.**

Gli organi del C.R.S. sono:

- A. l'Assemblea del C.R.S.;
- B. il Direttivo Regionale formato dal Presidente, due Vice Presidenti, dei quali il più anziano d'iscrizione all' A.R.I. assume il ruolo di Vicario, il Segretario, il Vice Segretario e il Cassiere;
- C. il Collegio dei Sindaci.

### **Art. 4 – Scopi del Comitato Regionale Sardegna.**

Il C.R.S.:

- A.** sovrintende alla Costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione (art. 50 s.s.);
- B.** dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezione e Soci, Soci e Soci, nomina i Manager Regionali per le attività associative;
- C.** nomina i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione d'esame per il conseguimento della patente di radio operatore presso l' Ispettorato Territoriale Sardegna;
- D.** verserà alle Sezioni i ristorni delle quote associative di loro pertinenza che preverranno dalla Segreteria Generale dell' A.R.I., da questi in base alle proprie necessità di gestione, tratterrà una quota

percentuale di sua spettanza stabilita ogni anno dal CRS in occasione dell'approvazione del Rendiconto di previsione;

**E.** provvede a tenere i contatti con le Autorità Regionali dello Stato e con il Consiglio Nazionale A.R.I., ove richiesto, in nome e per conto delle Sezioni.

**F.** promuove tutte quelle attività che ritiene opportune per lo sviluppo dell'Associazione, coordinando d'intesa con le Sezioni, le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle stesse in sede di loro competenza territoriale, rende disponibile se richiesto, il proprio patrocinio morale e tecnico;

**G.** nomina i 2 (due) Delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.I. di cui il primo è di diritto il Presidente del CRS, in caso di suo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario o dal secondo Vice Presidente. Il secondo coadiuvante sarà nominato ogni anno tra i componenti del C.R.S.

### **Art. 5 – Composizione del Comitato Regionale Sardegna.**

Il C.R.S. è composto dai Presidenti, Vice Presidenti (solo per Sezioni con un numero di Soci aventi diritto di voto superiore a 50) e Segretari di ogni Sezione della Regione, in caso di assenza di uno di questi, potrà essere data delega scritta ad uno dei Membri del Consiglio Direttivo di Sezione.

I Membri del Comitato Regionale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.S.

### **Art. 6 – Assemblee.**

Le Assemblee del C.R.S. possono essere Ordinarie o Straordinarie.

**A.** E' prescritta la convocazione di un'Assemblea Ordinaria l'anno. L'assemblea ordinaria sarà convocata per l'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario decorso e Preventivo dell'anno corrente. Rendiconto Consuntivo e Preventivo dovranno essere approvati di norma entro il giorno 28 di Febbraio e saranno predisposti almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

**B.** L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dal Collegio dei Sindaci, dal Presidente, o se richiesta, da almeno il 50% delle Sezioni che rappresentino il 50% dei soci della Regione.

**C.** L'assemblea può essere indetta in forma telematica o in presenza. Qualora venga indetta in presenza questa avverrà di norma in zona baricentrica della Sardegna, ma a richiesta specifica, potrà avvenire in ogni città sede di Sezione od in altro luogo dove se ne ravvisi l'opportunità.

**D.** Le comunicazioni di convocazione delle riunioni dovranno essere inviate con almeno "15" quindici giorni di preavviso e dovranno essere complete d'ogni informazione d'uso (luogo, data, ordine del giorno, chi le convoca, ecc.), sarà inviata una comunicazione "30" trenta giorni prima della data di riunione come pre convocazione.

**E.** Le richieste d'inserimento d'eventuali argomenti all'O.d.G., da parte delle Sezioni o dai Managers regionali, dovranno essere fatte pervenire alla segreteria del C.R.S. almeno "20" venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

**F.** Per il controllo sulla validità delle Assemblee del C.R.S. devono partecipare senza diritto di voto i Sindaci del C.R.S. o almeno uno di loro.

**G.** I Soci A.R.I. possono partecipare come uditori alle Assemblee ma senza diritto di parola e di voto.

#### **Art. 7 – Quorum deliberativo e diritto di voto.**

**A.** Per la validità delle riunioni del C.R.S. è necessaria in 1<sup>a</sup> convocazione la metà delle Sezioni aventi titolo che, rappresentino la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione un terzo delle Sezioni aventi titolo, che rappresentino almeno il 30% dei Soci, ed è valida solo se presente il Presidente o, in sua assenza uno dei Vice Presidenti Regionali.

**B.** Vigè per quorum il sistema della duplice maggioranza: ogni Sezione avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti sono i Soci in regola sulla base dell'ultimo tabulato disponibile rilasciato dalla Segreteria Generale.

**C.** Nel caso di modifica del Regolamento Regionale è prescritta la duplice maggioranza del 50% più una delle sezioni e il 65% dei soci aventi diritto al voto.

**D.** Solo per le assemblee convocate dal Collegio Sindacale per l'elezione del C.D.R., sia in prima che in seconda convocazione, è prescritta la presenza dei 2/3 dei Soci aventi diritto di Voto.

#### **Art. 8 – Elezione Presidente, 2 Vice Presidenti e nomina Segretario, Vice Segretario, Cassiere.**

Su convocazione dei Sindaci, secondo le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 7 l'Assemblea si riunirà per l'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti.

**A.** Il Presidente ed i Vice Presidenti vengono eletti dal C.R.S. con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei voti rappresentati e con scheda unica, mentre il Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere sono designati dal Presidente eletto.

**B.** Il Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere del C.R.S., potranno essere scelti anche al di fuori dei membri del C.R.S., purché Soci A.R.I.

**C.** Qualora, in occasione di elezioni del C.D. del C.R.S. (o C.D. di Sezione) sia riportata parità di voti da due o più Soci, sarà criterio di priorità l'anzianità di iscrizione all' A.R.I. ed in caso di ulteriore parità, l'anzianità di nascita.

**D.** I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi a prescindere dalla carica assunta.

**E.** In caso di vacanza dei Dirigenti Regionali, il Collegio Sindacale indirà nuove elezioni al fine di coprire le cariche vacanti.

#### **Il Presidente:**

**1.** rappresenta il C.R.S. davanti a terzi e in giudizio;

2. presiede le riunioni del C.R.S.;
3. presiede le riunioni del C.R.S., del C.D. in collaborazione con i Vice Presidenti, i quali avranno sempre la possibilità di esprimersi con parere consultivo e non vincolante;
4. provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.R.S.;
5. convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie del C.R.S.;
6. e' responsabile dell'amministrazione del C.R.S., ha potere di firma sui conti correnti bancari e postali, può delegare al cassiere tale responsabilità previo suo accoglimento;
7. predispone di concerto con il C.D. entro i termini di cui all' ART.6, A, il rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e il Preventivo dell'anno in corso, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea del C.R.S. entro il mese d'aprile;
8. adotta le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle a carattere straordinario che per la loro urgenza non possono essere prorogate. Le decisioni adottate dovranno essere ratificate nella I<sup>a</sup> riunione assembleare successiva;
9. dispone per la convocazione delle assemblee Straordinarie, quando richieste dal Collegio dei Sindaci o da un 50% delle Sezioni che rappresentino anche un 50% dei Soci della Regione;
10. esercita in casi di provata urgenza i poteri del C.R.S., salva successiva ratifica da parte di quest'ultimo;
11. adempie a tutte quelle funzioni delle quali ha espressa delega da parte del C.R.S.

#### **I due Vice Presidenti:**

Fra i due Vice Presidenti il più anziano di iscrizione all' A.R.I. è nominato Vicario.

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento. In caso di impedimento del Vice presidente Vicario sarà il secondo Vice Presidente a sostituirlo.
2. assumono la Presidenza in caso di dimissioni del Presidente fino alla sua sostituzione entro 45 giorni;
3. adempiono a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.

#### **Il Segretario:**

1. coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti dei quali attua le disposizioni, è Segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni, oppure, li può anche consegnare a mano alla prima Assemblea utile di C.R.S.;
2. tiene la corrispondenza del C.R.S.;
3. se non è nominato un cassiere economo, su disposizione scritta del Presidente, può essere autorizzato alla firma disgiunta da quella del Presidente sull'eventuale conto corrente bancario o postale, tiene i libri contabili, inventari, e si occupa della gestione amministrativa;
4. in caso di sua assenza lo sostituisce in tutte le funzioni il Vice Segretario.

### **Il Vice Segretario:**

**1.** coadiuva il Segretario nei suoi compiti e lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di suo impedimento.

### **Il Cassiere:**

**1.** Il Cassiere su delega del Presidente e previa sua accettazione, assume la responsabilità dell'amministrazione del C.R.S., ne risponde al Presidente e al Collegio Sindacale sottoscrivendo gli atti relativi, tiene i libri contabili, inventari e qualsiasi documento amministrativo. Su disposizione scritta dal Presidente, può essere autorizzato alla firma disgiunta da quella del Presidente sull'eventuale conto corrente bancario o postale.

L'assunzione dell'incarico di Presidente e di Vice Presidente del C.R.S., è incompatibile con l'incarico a livello nazionale di Presidente, Vice Presidente e Segretario, come pure quelle dei Sindaci di cui al seguente art. 9 del presente regolamento.

### **Art. 9 – I Sindaci.**

**A.** Il Presidente in carica convoca la riunione del C.R.S. per la elezione del Collegio dei Sindaci.

**B.** I Sindaci, saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e presentati dalle Sezioni.

**C.** La carica di Sindaco del C.R.S. è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello nazionale, così come specificato nelle norme dal precedente art. 8.

**D.** Il Collegio dei Sindaci, dura in carica tra anni ed è costituito da tre membri.

**E.** Il Collegio dei Sindaci, a sua volta, nomina il proprio Presidente; in caso di dimissioni di due Sindaci, il Presidente del C.R.S. indice nuove elezioni finalizzate alla loro sostituzione. I nuovi eletti restano anch'essi in carica sino allo scadere del triennio.

### **Il Collegio dei Sindaci:**

**A.** predisporre la relazione sui bilanci;

**B.** controlla ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita associativa del C.R.S.;

**C.** si assicura che ogni atto degli organi del C.R.S. non sia in contrasto con lo Statuto Sociale e con il Regolamento Regionale;

**D.** ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria del C.R.S.;

**E.** potrà in caso di gravi inadempienze e manchevolezze, ricorrere al Consiglio Direttivo Nazionale;

**F.** ha facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua competenza di indire l'Assemblea Straordinaria del C.R.S.;

**G.** convoca l'Assemblea del C.R.S. per le elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti;

**H.** provvede a dare corretta interpretazione al regolamento regionale, ove richiesto ed è custode dello spirito costitutivo;

**I.** ha facoltà di consultare il Collegio Nazionale e i Collegi di Sezione.

### **Art. 10 – Incarichi speciali.**

**1.** Il C.R.S. ha facoltà di delegare ai Soci della Regione specifiche mansioni.

**2.** Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al C.R.S. del loro operato.

**3.** Il C.R.S. ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l'incarico.

### **Art. 11 – Le Sezioni.**

**A.** Per essere costituite dovranno avere almeno 20 Soci, residenti nello stesso ambito territoriale.

**B.** Il Comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.S. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.

**C.** Il Presidente del C.R.S. verifica la liceità della domanda e la posizione associativa di ciascun richiedente, porterà la richiesta alla prima Assemblea utile di C.R.S. che dopo averla discussa delibererà con votazione a doppia maggioranza l'eventuale costituzione.

**D.** In caso di delibera favorevole il C.R.S. fisserà anche la competenza territoriale della nuova Sezione che, sarà vincolata al rispetto della propria attività nell'ambito territoriale assegnatole, ogni attività svolta al di fuori di quest'ambito, dovrà essere autorizzata dalla Sezione territorialmente competente. Eventuali opposizioni dovranno essere motivate.

**E.** Nel territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione.

**F.** Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio regolamento interno che dovrà essere uniformato secondo una griglia fornita dal C.R.S., le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale né col presente Regolamento.

**G.** Tale Regolamento dovrà essere sottoposto al C.R.S. per l'approvazione, questo dovrà essere approvato entro tre mesi dalla costituzione della Sezione.

**H.** Le Sezioni hanno l'obbligo ogni anno di relazionare al C.R.S., la propria attività sociale e amministrativa svolta, ed inoltre, inviare una relazione sull'attività che intenderebbero svolgere nel nuovo anno gestionale.

**I.** Le Sezioni hanno l'obbligo di versare al Comitato Regionale la quota percentuale di spettanza del CRS stabilita in occasione dell'approvazione del Rendiconto di previsione ( Art 4, D ); in riferimento alle quote di sezione trattenute al momento del rinnovo associativo dei soci.

**J.** Le Sezioni hanno l'obbligo di versare gli importi di spettanza al C.R.S. incassati nei periodo 31 marzo, 30 giugno con il saldo entro il 30 settembre d'ogni anno. Le stesse, avranno titolo di voto nel C.R.S. per tanti voti, quanti saranno i Soci in regola riportati sulla base dell'ultimo tabulato disponibile rilasciato dalla Segreteria Generale

**K.** Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto:

- **di fatto** se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente, ovvero, per cessazione di attività associativa o per numero di Soci inferiore a quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo;
- **di diritto** se per gravi motivate ragioni, il C.R.S. con votazione a doppia maggioranza ne delibera lo scioglimento stesso.

**L.** Ogni Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo:

- tre Consiglieri, un Presidente, un Segretario e un Sindaco per le Sezioni fino a 50 soci;
- quattro Consiglieri, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Collegio di Sindaci per le Sezioni fino a 100 soci;
- sei Consiglieri, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Collegio di Sindaci di almeno tre membri per le Sezioni con oltre 100 soci.

**M.** Le Sezioni dovranno avere un proprio domicilio legale.

Il Domicilio legale della Sezione dovrà essere o presso la residenza del Presidente pro tempore o presso la Sede Sociale della Sezione.

**N.** Gestione amministrativa.

Alla chiusura della gestione amministrativa annuale, le Sezioni nei tempi previsti dai propri regolamenti, dovranno sottoporre ai Soci dopo il controllo Sindacale, un prospetto riepilogativo della gestione economica, attraverso una rendicontazione semplificata delle Entrate e Uscite. Il prospetto approvato dall'assemblea dei Soci, dovrà essere inviato per conoscenza al C.R.S. accompagnato da una relazione sindacale.

**O.** Sono commissariate sè:

1. non rinnovano il Consiglio Direttivo nei tempi stabiliti dal Regolamento Interno;
2. non versano entro le date stabilite come previsto nel punto "I" che precede, le quote di propria spettanza al C.R.S.;
3. non partecipano alle assemblee regionali più di 3 volte senza giustificarle;
4. non inviano la relazione annuale della loro attività amministrativa.

**P.** Verranno presi provvedimenti contro quelle Sezioni che:

1. arrecano danno e/o turbativa con iniziative autonome di sperimentazione, all'attività tecnica svolta da altre Sezioni precedentemente autorizzate dall'amministrazione competente;
2. non si attengono ai disposti regolamentari, agendo autonomamente e non applicando le deliberazioni del C.R.S.;

Non ottemperando alle disposizioni dei precedenti punti e persistendo tale situazione, il C.R.S. alla fine della gestione dell'anno solare, con delibera specifica, commissarierà la Sezione inadempiente e,

se non vi sarà da parte della stessa volontà o possibilità ad uniformarsi ai disposti Regionale e Nazionali, ne delibererà il suo scioglimento.

### **Art. 12 – I Soci.**

- 1.** La domanda d'ammissione al sodalizio dovrà essere inoltrata attraverso la Sezione competente per territorio, la quale sarà tenuta ad esprimere il parere richiesto dagli organi centrali.
- 2.** I Soci dell'A.R.I. residenti nella Regione Sardegna possono essere iscritti ad una sola Sezione della Regione.
- 3.** Tutti i Soci appartenenti ad una Sezione sciolta verranno trasferiti, previa comunicazione scritta, in altra Sezione di loro gradimento.
- 4.** La domanda di trasferimento di un Socio dalla Sezione d'appartenenza ad altra Sezione nell'ambito della Regione Sardegna, dovrà essere inoltrata al Presidente della Sezione ove s'intende trasferirsi, e per conoscenza alla sua attuale Sezione.
- 5.** La richiesta di trasferimento di sezione dovrà avvenire solo una volta l'anno nel periodo tra ottobre e dicembre.

Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Nazionale o ai regolamenti d'attuazione dell'A.R.I., al presente Regolamento Regionale nonché al Regolamento Ministeriale ed al Codice Civile.

**Il presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti Regolamenti ed entra in vigore alla data di approvazione da parte della Assemblea Nazionale dell'A.R.I.**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea straordinaria del C.R.S. tenutasi a Trinità D' Agultu ( SS ) il 27.07.2023.

Erano presenti all'assemblea per l'approvazione, le Sezioni di Cagliari, Carbonia, Capoterra, Porto Torres, Olbia, Sassari.